

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 28 luglio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Torri Dr. Ettore - Presidente, Porpora Prof. Domenico, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Sperandio Dr. Sandro, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – RECLAMO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO 2002-2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.C. CUS Arcavacata di Rende (Cosenza), annulla la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica per il campionato 2002-2003, per tardività del deferimento del 29.4.2003, ai sensi dell'art. 25 comma 5 C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 – RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EZEONWY CELESTINE – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 28/D Riunione del 16.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti, l'appello dell'F.C. Casertana di Caserta come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

3 – RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO :
- LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €8.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 5.5.2003;

- LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 16.5.2003, ENTRAMBE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 E 16 COMMA 3 - (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003)

4 – RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO AVVERSO RISPETTIVAMENTE:

- LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 10 E L'AMMENDA DI € 8.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 5.5.2003;

- LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI UNO E L'AMMENDA DI € 15.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 16.5.2003 ENTRAMBE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003)

5 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA L.N.P. RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL 30.5.2003 A CARICO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

6 – RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 E 16 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

7- RECLAMO DEL Sig. PREZIOSI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

La C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e respinge quelli del Calcio Como di Como e del Sig. Preziosi Enrico e in parziale accoglimento di quello proposto dalla Procura Federale, aggiunge alla sanzione pecuniaria già inflitta, quella della inibizione per la durata di un mese al Sig. Preziosi Enrico e conferma nel resto. Dispone l'incameramento delle tasse versate.

8 – RECLAMO DEL SIG. MARIANI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 84 del 28.6.2003)

La C.A.F. respinge l'appello del sig. Mariani Alberto come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 – RECLAMO DEL CALCIATORE DE GASPARI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 57 del 26.6.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dal calciatore De Gaspari Enrico e ordina incamerarsi la tassa versata.

10 – RECLAMO DELL' A.S.C. PHLEGRAIOS AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE INFLITTA SINO AL 30.6.2004 AL SIG. CARANNANTE NOÈ, DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDAMURO FABIO, SEGUITO GARA GIOVANISSIMI A.S.C. PHLEGRAIOS/EL BRASIL FLEGREA DEL 25.5.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 70 del 26.6.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Phlegraios di Bacoli (Napoli), per la parte riferita al Sig. Carannante Noè, e lo dichiara inammissibile per la parte riferita al calciatore Cardamuro Fabio ai sensi dell'art. 40 comma 7 d) d1) C.G.S.. Si dispone l'incameramento della tassa versata.

11 – RECLAMO DEL CALCIATORE APUZZO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 3.7.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Apuzzo Matteo e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 29 luglio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro